



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI
PORDENONE



Anno 2017
N.RF161
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMUNICAZIONI DATI IVA – IL RAVVEDIMENTO
RIFERIMENTI	D.L. 193/2016; L. 225/2016; D.L. 244/2016; R.M.104/2017
CIRCOLARE DEL	19/09/2017

COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Sintesi: scaduto il termine per l'invio della Comunicazione dati IVA relativa al secondo trimestre 2017, chi non fosse riuscito ad espletare l'adempimento per tempo, o dovesse riscontrare omissioni/inesattezze oltre il termine di invio, potrà procedere a regolarizzare la propria posizione fruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, come chiarito con la RM 104/E/2017.

L'invio del modello corretto entro il prossimo 3 Ottobre consente di regolarizzare la propria posizione pagando la sanzione ridotta di € 250.

Il D.L. 193/2017 ha introdotto, per le operazioni effettuate dal 2017, l'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Per il secondo trimestre 2017 il termine di scadenza è il **18.09.2017**.

II TRIMESTRE	ENTRO IL 16 SETTEMBRE	ENTRO IL 18/09/2017 (2)
(1) Termine di presentazione della comunicazione scadente di sabato o in giorni festivi: proroga al primo giorno feriale successivo (il giorno 16 settembre cade di sabato)		

Le sanzioni connesse all'omessa o incompleta comunicazione dei dati sono le seguenti:

Violazione	Termine	Sanzione
comunicazione omessa, incompleta/infedele	Correzione entro 15 giorni	Piena: da € 500 a € 2.000
comunicazione omessa, incompleta/infedele	Correzione oltre 15 giorni	Ridotta: da € 250 a € 1.000

Con la **RM 104/2017**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso nella regolarizzazione della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione.

L'Agenzia ha chiarito che trovano applicazione le regole ordinarie dettate dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

RAVVEDIMENTO (D.Lgs. 472/1997, art. 13)			
TIPOLOGIA	NORMATIVA	SANZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE
INTERMEDIO	lettera a-bis)	1/9 del minimo	Regolarizzazione di errori e omissioni entro 90 giorni dalla data dell'omissione/errore, o se la regolarizzazione di questi ultimi commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso
LUNGO	lettera b)	1/8 del minimo	Regolarizzazione errori/omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione/errore

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE S.R.L. - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

ULTRANNUALE	lettera b-bis)	1/7 del minimo	Regolarizzazione errori/omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anno dall'omissione/errore
LUNGHISSIMO	lettera b-ter)	1/6 del minimo	Regolarizzazione errori/omissioni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anno dall'omissione/errore
CONSTATAZIONE VIOLAZIONE	lettera b-quater)	1/5 del minimo	Regolarizzazione errori/omissioni fino alla notifica dell'atto impositivo

Nel citato documento di prassi vengono anche affrontate due questioni:

- la regolarizzazione della violazione e il rapporto con la dichiarazione annuale;
- la distinzione tra l'invio del modello corretto e il pagamento della sanzione "ridotta".

REGOLARIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE IN RAPPORTO CON LA DICHIARAZIONE ANNUALE

Fermo il versamento della sanzione suddetta, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, viene chiarito che:

Momento regolarizzazione	Invio Modello corretto	Sanzione
Regolarizzazione prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA	E' necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata	D.Lgs. 471/1997, art. 11, co. 2-ter (eventualmente ridotta)
Regolarizzazione direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione	NON è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 471/1997, art. 11, co. 2-ter (eventualmente ridotta) • D.Lgs. 471/1997, art. 5 (eventualmente ridotta)

DISTINZIONE TRA L'INVIO DEL MODELLO CORRETTO E IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE "RIDOTTA"

Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni, con la RM 104/E/2017 l'Agenzia ha chiarito che:

- l'invio del modello corretto e il pagamento della sanzione (eventualmente ridotta) possono essere effettuati in momenti differenti.
- se l'invio del modello corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza originaria si applicherà la sanzione ridotta con l'applicazione delle riduzioni prevista in caso di ravvedimento operoso.



N.B.: pertanto, se l'invio del modello "corretto" avviene entro il prossimo 3 Ottobre si potrà fruire della sanzione "ridotta" di € 250,00. Se si procede ad effettuare il versamento della sanzione entro il 17.12 si potrà fruire della riduzione a 1/9.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	DATI
PERIODO	II TRIMESTRE
TERMINE INVIO	18.09.2017
DATA DELL'ADEMPIMENTO	02.10.2017
GIORNI DI RITARDO	(14)
SANZIONE MINIMA PER L'OMISSIONE	€ 250,00
RAVVEDIMENTO 1/9 DA PAGARE ENTRO IL 17.12	€ 27,78

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE S.R.L. - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	DATI
PERIODO	II TRIMESTRE
TERMINE INVIO	18.09.2017
DATA DELL'ADEMPIMENTO	05.10.2017
GIORNI DI RITARDO	(17)
SANZIONE MINIMA PER L'OMISSIONE	€ 500,00
RAVVEDIMENTO 1/9 DA PAGARE ENTRO IL 17.12	€ 55,56

CORREZIONE ENTRO 15 GIORNI			Entro il 03/10 Anno N
- lettera a-bis)	1/9 di € 250	€ 27,78	Entro il 15/12 Anno N
- lettera b)	1/8 di € 250	€ 31,25	Entro il 30/04 Anno N+1
- lettera b-bis)	1/7 di € 250	€ 35,71	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-ter)	1/6 di € 250	€ 41,67	Entro il 31/12 Anno N+6
- lettera b-quater)	1/5 di € 250	€ 50,00	

CORREZIONE OLTRE 15 GIORNI			Dal 04/10 Anno N
- lettera a-bis)	1/9 di € 500	€ 55,56	Entro il 15/12 Anno N
- lettera b)	1/8 di € 500	€ 62,50	Entro il 30/04 Anno N+1
- lettera b-bis)	1/7 di € 500	€ 71,43	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-ter)	1/6 di € 500	€ 83,33	Entro il 31/12 Anno N+6
- lettera b-quater)	1/5 di € 500	€ 100,00	